Indice - Liquidazioni periodiche Iva

Introduzione pag. 6

Capitolo 1 - Aspetti operativi

Modalità di compilazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva pag. 8

- *Adempimenti di sintesi* pag. 8
- *Ambito applicativo* pag. 9
- *Casi particolari di presentazione* pag. 9
- *Dati da comunicare - quadro VP* pag. 10
- *Casi particolari di compilazione del quadro VP* pag. 10
- *Compilazione del quadro VP* pag. 14
- *Casi particolari di compilazione* pag. 21

Quadri VH e VL della dichiarazione Iva pag. 29

Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva pag. 34

Capitolo 2 - Aspetti sanzionatori e ravvedimento operoso

Ravvedimento delle comunicazioni Iva: R.M. 104/E/2017 pag. 38

Lipe: sanzioni, ravvedimento e limiti del cumulo giuridico dopo la riforma del 2024 pag. 44

Lettere di Compliance Esterometro-Lipe pag. 48

Ravvedimento operoso per omesso versamento Iva pag. 50

Definizione agevolata degli avvisi bonari pag. 53

Definizione agevolata delle violazioni formali pag. 58

Capitolo 3 - Comunicazioni periodiche Iva precompilate

Integrazione dei registri precompilati pag. 64

Comunicazioni periodiche Iva precompilate pag. 72

Bozze dei registri Iva, Lipe e dichiarazione annuale Iva) pag. 74

Introduzione

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello "Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva" per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (art. 21-bis D.L. 78/2010). Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre.
La Comunicazione relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Sul piano sanzionatorio, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta alla metà (da € 250 a € 1.000) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 7/E/2023, ha chiarito che l'omesso o ritardato versamento dell'Iva risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche è una delle casistiche che permette di accedere alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, così come dalle disposizioni dell'art. 1, cc. da 153 a 159 L. 197/2022.
Si rammenta, altresì, che il mancato o irregolare invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva rientra anche tra le fattispecie oggetto della definizione agevolata delle violazioni "formali" introdotta dalla legge di Bilancio 2023. Tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta.

Proponiamo, al riguardo, un pratico vademecum con casi di compilazione tratti dall'attività di studio.

Capitolo 1

ASPETTI OPERATIVI

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

SOMMARIO

- ADEMPIMENTI DI SINTESI
- AMBITO APPLICATIVO
- CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE
- DATI DA COMUNICARE - QUADRO VP
- CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO VP
- COMPILAZIONE DEL QUADRO VP
- CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

Art. 21-bis, D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. con modif. L. 30.07.2010, n. 122 *- Art. 4, c. 2 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. L. 1.12.2016, n. 225 - Provv. Ag. Entrate 27.03.2017, prot. 58793 - D.L. 21.06.2022, n. 73 (c.d. Decreto Semplificazioni)*

Nel modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i **dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche** dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis, D.P.R. 23.03.1998, n. 100 nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. Il modello deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre**.

L'obbligo di invio sussiste **anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito**.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000**. La sanzione è ridotta **alla metà** (da € 250 a € 1.000) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

ADEMPIMENTI DI SINTESI

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ⇨

- Il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" è composto da:
  - .. il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  - .. il quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro)[1].
- Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione".

TERMINI ⇨

Prima del 22.06.2022		Dal 22.06.2022	
Gennaio - febbraio - marzo:	31.05	Gennaio - febbraio - marzo:	31.05
Aprile - maggio - giugno:	16.09	**Aprile - maggio - giugno:**	**30.09**
Luglio - agosto - settembre:	30.11	Luglio - agosto - settembre:	30.11
Ottobre - novembre - dicembre:	28.02 dell'anno successivo	Ottobre - novembre - dicembre:	28.02 dell'anno successivo

MODALITÀ DI TRASMISSIONE ⇨

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per **via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti abilitati, secondo le modalità descritte nell'allegato "Modalità di trasmissione dati".

⇨ I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI ⇨

I dati acquisiti sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate al fine di **controllarne la coerenza**, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, nonché per valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

⇨ Le informazioni relative alle **incoerenze** dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese **disponibili nel Cassetto fiscale** e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI ESONERATI ⇨

Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (ad esempio, soggetti che **hanno registrato esclusivamente operazioni esenti**) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, **soggetti minimi / forfetari**), sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Nota[1] | I contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, dovranno compilare 3 moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre).

AMBITO APPLICATIVO

Tavola n. 1 **Soggetti esonerati**

Soggetti		Esonero
Contribuenti minimi e contribuenti forfettari		Sì
Produttori agricoli "esonerati".		
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.		
Associazioni in regime di L. 398/1991.		
Tabaccai e giornalai (senza altre operazioni assoggettate a Iva).		
Impresa individuale che ha concesso in locazione l'unica azienda.		
Soggetti con sole operazioni esenti Iva	Senza reverse charge e senza rettifiche dell'Iva detratta (con o senza opzione ex art. 36-bis).	Sì
	Con operazioni in reverse charge (con o senza opzione ex art. 36-bis).	No
	Con obbligo di rettifica dell'Iva detratta ed opzione ex art. 36-bis.	
Soggetti in procedura concorsuale (obbligo in capo all'organo della procedura).		No
Organi ed amministrazioni dello Stato (con attività commerciale).		

CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE

CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

- I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali devono presentare la Comunicazione **anche per il 4° trimestre solare**, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (esempio: calcolo definitivo del pro-rata).
- Il versamento dell'Iva dovuta per il 4° trimestre deve essere effettuato (comprensivo di interessi 1%) in sede di conguaglio annuale.
- Pertanto, **nella Comunicazione relativa al 4° trimestre non si devono compilare** i righi **VP11** (crediti d'imposta), **VP12** (interessi trimestrali) e **VP14** (saldo a debito).

I righi VP11 e VP14 devono essere compilati dai **subfornitori** che effettuano liquidazioni trimestrali, di cui all'art. 7 D.P.R. 14.10.1999, n. 542, e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972.	In particolare, questi ultimi soggetti devono indicare al rigo VP11 i crediti speciali d'imposta eventualmente utilizzati per ridurre l'importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso, nel rigo VP14, colonna 1, deve essere indicato l'eventuale importo da versare entro il 16.02.
I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, sia ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14.10.1999, n. 542, sia ai sensi dell'art. 74, c. 4 D.P.R. 633/1972 (trimestrali "speciali"), devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al 4° trimestre.	I **contribuenti trimestrali "speciali"** di cui all'art. 74, c. 4 D.P.R. 633/1972 devono versare l'Iva dovuta per il 4° trimestre entro il termine ordinario (16.02).

- L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Istruzioni per la compilazione

DATI DA COMUNICARE - QUADRO VP

MODULO

- **Modulo**
  - Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP.
  - Pertanto, i contribuenti che effettuano:
    - .. esclusivamente liquidazioni periodiche **mensili**; → Devono compilare un modulo **per ciascun mese del trimestre**.
    - .. esclusivamente liquidazioni periodiche **trimestrali**; → Devono compilare un unico modulo per il **trimestre**.
    - .. sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate). → Devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.
- **Periodo di riferimento**
  - Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14.10.1999, n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare.

CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO VP

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE

- I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto (per obbligo o per opzione) la contabilità separata devono compilare un **unico modulo** del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
- Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della Comunicazione delle liquidazioni Iva, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

Contribuenti con la stessa periodicità	Devono presentare la Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) **tutte le attività** per le quali il soggetto tiene contabilità separate.
Contribuenti con periodicità diversa	Devono presentare la Comunicazione con **moduli distinti** (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni. Nel caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al 3° mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti trimestrali "speciali"), deve essere presentata la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al 3° mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo - primo trimestre, indicare il valore "03" nella casella "Mese" e "1" nella casella "Trimestre" del rigo VP1).

- Detta modalità di compilazione riguarda anche la Comunicazione presentata dall'ente o società commerciale controllante, contenente i dati della liquidazione periodica dell'Iva per l'intero gruppo del quale facciano parte sia enti o società tenuti alle liquidazioni mensili che enti o società tenuti alle liquidazioni trimestrali.

Istruzioni per la compilazione

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

Istruzioni per la compilazione

- I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell'Iva con riferimento alle operazioni effettuate nel 2° mese precedente.
- Pertanto, ad esempio, nel caso di liquidazione relativa al **mese di maggio** (da effettuare entro il 16 giugno), tali contribuenti devono indicare:
  - .. per il periodo, il valore "05" nella casella mese;
  - .. nel rigo VP2 l'ammontare delle operazioni attive **effettuate nel mese di aprile** (registrate o soggette a registrazione);
  - .. nel rigo VP3 l'ammontare degli acquisti **registrati** nello stesso **mese di aprile**.

SOGGETTI NON RESIDENTI

Istruzioni per la compilazione

- **Rappresentante fiscale**
  - I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art. 17, c. 3, sono tenuti a presentare la Comunicazione con l'indicazione dei dati delle liquidazioni effettuate nel trimestre cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro "dichiarante" il **codice di carica 6**.
- **Soggetti non residenti identificati direttamente**
  - I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, sono tenuti a presentare la Comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate nel trimestre.
- **Soggetti che nel trimestre hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente**
  - In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo trimestre (ma ovviamente in periodi diversi dello stesso) operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva in Italia, **sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente**, deve essere presentata un'unica Comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della stessa.
- **Stabile organizzazione**
  - In presenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente deve essere presentata una Comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre. In tale ipotesi, nel riquadro "dichiarante" deve essere indicato il **codice di carica 1**.

CURATORI E COMMISSARI LIQUIDATORI

Istruzioni per la compilazione

- Il curatore fallimentare curatore della liquidazione giudiziale e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 74-bis, D.P.R. 633/1972.
- Pertanto, la Comunicazione deve essere presentata soltanto **per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche**.

Tavola **Casi particolari di compilazione del quadro VP**

Fattispecie	Modalità di compilazione
Contribuenti con **liquidazioni trimestrali per "opzione"** (art. 7 D.P.R. 14.10.1999, n. 542).	• I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali per opzione devono presentare la comunicazione anche per il 4° trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (es. calcolo definitivo del pro rata). Il versamento dell'Iva dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. • Tali contribuenti, nella comunicazione relativa al 4° trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14. • Per il 4° trimestre si indicherà all'interno del rigo VP1 campo 2 (trimestre) il numero "5" (resta comunque fermo al 16.03 il relativo versamento dell'Iva comprensivo degli interessi dell'1%).
Contribuenti con liquidazioni trimestrali ordinari (l'art. 74, c. 4 D.P.R. 633/1972) come ad esempio, gli impianti di distribuzione stradale di carburante limitatamente alle cessioni di carburanti e olii per autotrazione, prodotti accessori.	• Valgono le medesime considerazioni di cui al punto precedente, conseguentemente: .. tali contribuenti, nella comunicazione relativa al 4° trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14; .. per il 4° trimestre andrà indicato all'interno del rigo VP1 campo 2 (trimestre) il numero "5" (resta comunque fermo al 16.02 il relativo versamento dell'Iva senza interessi, in quanto non previsti dalla disposizione normativa).
Contribuenti con liquidazioni trimestrali sia per opzione che ordinari.	Nel caso in cui un contribuente trimestrale ordinario (es.: distributore di carburante) sia tenuto a effettuare anche le liquidazioni Iva trimestrali per opzione dovrà compilare 2 distinti moduli relativamente al 4° trimestre.
Subfornitori che effettuano liquidazioni trimestrali di cui all'art. 7 D.P.R. 542/1999 (per opzione) e che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972.	• Tali soggetti con riferimento al 4° trimestre, oltre a barrare il campo 3 del rigo VP1 (subforniture) ed indicare "5" nel rigo VP1, campo 2 (trimestre): .. non procedono alla compilazione del rigo VP12; .. devono indicare al rigo VP11 i crediti speciali d'imposta eventualmente utilizzati per ridurre l'importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso, nel rigo VP14, campo 1, deve essere indicato l'eventuale importo da versare entro il termine del 16.02.
Riporto del credito Iva nel corso dell'anno.	• I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, in caso di credito Iva da riportare in detrazione da un periodo all'altro, devono osservare la sequenza sotto riportata (riferita, a titolo esemplificativo, solo al 1° trimestre dell'anno): 1. credito risultante dal modulo relativo al mese di gennaio: da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di febbraio; 2. credito risultante dal modulo relativo al mese di febbraio: da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di marzo; 3. credito risultante dal modulo relativo al mese di marzo: da riportare in detrazione nel modulo relativo al 1° trimestre; 4. credito risultante dal modulo relativo al 1° trimestre: da riportare in detrazione nel modulo relativo mese di aprile (da compilare nella comunicazione successiva).
Enti o società aderenti alla procedura dell'Iva di gruppo	• L'ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo dell'anno cui si riferisce la comunicazione, alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, devono **presentare singolarmente le proprie comunicazioni** indicando nel campo "Partita Iva della controllante (liquidazione Iva di gruppo)", nella sezione "Dati generali" del frontespizio, la partita Iva della controllante e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento. • Tali modalità di compilazione restano valide per il periodo in cui l'ente o la società dichiarante partecipa alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo; invece, per i periodi successivi all'uscita dalla predetta procedura di liquidazione, la comunicazione va compilata analogamente ai contribuenti ordinari. • Inoltre, il campo "Partita Iva della controllante (liquidazione Iva di gruppo)" non va compilato nel caso in cui l'ente o la società non abbia partecipato alla liquidazione dell'Iva di gruppo per l'intero periodo oggetto della Comunicazione. • Ad esempio, in caso di società con liquidazioni trimestrali che fuoriesce dalla liquidazione Iva di gruppo nel mese di maggio, la Comunicazione relativa al secondo trimestre deve riportare nel campo "Ultimo mese" del frontespizio il valore "03" e non va compilato il campo "Partita Iva della controllante (liquidazione Iva di gruppo)".Nelle Comunicazioni successive non va compilato il campo "Ultimo mese".
Comunicazione periodica per il gruppo	Oltre alla propria comunicazione, l'ente o società commerciale controllante deve presentare **anche una comunicazione periodica** barrando la casella "Liquidazione del gruppo" nel frontespizio senza compilare il campo "Partita Iva della controllante (liquidazione Iva di gruppo)".

Tavola n. 2 **Adempimenti in presenza di operazioni straordinarie**

Operazione straordinaria o trasformazione	Casi	Adempimenti
Avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione	**1)** Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) **si sia estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione.	• Il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare **2 distinte Comunicazioni**: .. la **prima** contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione; .. la **seconda** contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione; in tale Comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il **valore 9 nella casella relativa al codice di carica**.
	2) Nel caso in cui il soggetto dante causa **non si sia estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione.	• La Comunicazione deve essere presentata: .. **dal soggetto avente causa**: se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva; tale soggetto presenterà, pertanto, due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente, il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria; .. **da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione**: se l'operazione straordinaria o la trasformazione **non** ha comportato la cessione del debito o credito Iva in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione. • Nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell'ultima liquidazione periodica deve essere barrata la casella "Operazioni straordinarie" nel rigo VP1. Tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria.
Avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della comunicazione	Se il soggetto dante causa **si è estinto**.	La Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al precedente punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.
	Se il soggettto dante causa **non** si è estinto.	Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà **autonomamente** l'adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al precedente punto 2).

COMPILAZIONE DEL QUADRO VP

TOTALE OPERAZIONI ATTIVE

Rigo VP2

- Operazioni attive imponibili.
- Operazioni attive non imponibili.
- Operazioni attive esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972).
- Esportazioni dirette o triangolari (art. 8 D.P.R. 633/1972).
- Cessioni ad esportatori abituali [art. 8, c. 1 lett. c)].
- Servizi internazionali (art. 9).
- Cessioni verso San Marino e Vaticano (art. 71).
- Operazioni soggette a reverse charge (non va ricompreso l'imponibile degli acquisti/servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse).
- Operazioni attive non soggette (artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972).
- Operazioni attive in split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972).
- Cessioni in regime del margine (D.L. 41/1995).

- Ammontare complessivo delle **operazioni attive** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) **al netto dell'Iva**, effettuate nel periodo di riferimento, **annotate** nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque **soggette a registrazione**, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'Iva (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.).

Operazioni comprese	• Operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura. • Operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (**reverse charge**). • **Operazioni esenti** di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, per le quali resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di fatturazione e registrazione.
Operazioni escluse	• Operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti, di cui all'art. 36-bis D.P.R. 633/1972. • Operazioni escluse da Iva ex art. 74, c. 1 del D.P.R. 633/1972, ossia quelle soggette al regime cd. "monofase". • I soggetti passivi che applicano uno dei regimi cd. monofase devono indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (ad esempio, l'editore deve indicare l'imponibile delle operazioni per le quali è debitore dell'Iva).

TOTALE OPERAZIONI PASSIVE

Rigo VP3

- Acquisti domestici di beni e servizi (compresi acquisti da contribuenti minimi e forfetari e acquisti di rottami).
- Acquisti intracomunitari di beni e servizi.
- Importazioni.
- Acquisti con Iva indetraibile.
- Acquisti soggetti a reverse charge.
- Acquisti rientranti nel regime del margine.
- Acquisti effettuati con lettera d'intento [art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972].
- Operazioni esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972).

- Ammontare complessivo degli **acquisti** (nazionali, intracomunitari e importazioni) relativi a beni e servizi risultanti dalle **fatture** e dalle **bollette doganali** di importazione, al **netto dell'Iva**, **annotate** nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Operazioni comprese	• Acquisti a esigibilità differita. • **Acquisti con Iva indetraibile**. • **Acquisti intracomunitari non imponibili**, di cui all'art. 42, c. 1 D.L. 331/1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond). • Acquisti di cui all'art. 40, c. 2 D.L. 331/1993 (**triangolare comunitaria** con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

- L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es.: **acquisti intracomunitari** e art. 17, cc. 2, 5, 6 e 7 D.P.R. 633/1972), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, c. 1, lett. e), art. 74-ter, c. 8 D.P.R. 633/1972), deve essere compresa, **quale Iva esigibile, nel rigo VP4 e, quale Iva detratta, nel rigo VP5**.
- Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'**oro**, di prodotti semilavorati in oro e per le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non è versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli articoli 23 (o 24) e dell'art. 25 D.P.R. 633/1972.

IVA ESIGIBILE

Rigo VP4

- Ammontare **dell'Iva a debito**, relativa a:
  - .. operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità;
  - .. operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo.

- Annotate nel registro delle **fatture emesse** ovvero dei **corrispettivi** o comunque soggette a registrazione.

IVA DETRATTA

Rigo VP5

- Ammontare dell'Iva relativa agli acquisti registrati per i quali è esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.

Nel rigo è indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del **regime dell'Iva per cassa** (art. 32-bis D.L. 83/2012), registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.	Il relativo imponibile **non deve, invece, essere riportato nel rigo VP3**, in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta	• I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (Iva esigibile) e nel rigo **VP5 (Iva detratta)** l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica. • Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).

IVA DOVUTA O A CREDITO

Rigo VP6

- Indicare (nella colonna 1) l'ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva.
- In caso contrario, riportare (in colonna 2) il valore assoluto della predetta differenza.

DEBITO PERIODO PRECEDENTE NON SUPERIORE € 100

Rigo VP7

- Indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a € 100.

CREDITO PERIODO PRECEDENTE

Rigo VP8

- Indicare l'ammontare dell'Iva a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello Iva TR).
- Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

CREDITO ANNO PRECEDENTE

Rigo VP9

- Indicare l'ammontare del credito Iva compensabile, ai sensi del D. Lgs. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.
- Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "**estromettere**" dalla contabilità Iva (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito Iva compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno "meno".
- Nel rigo va indicato anche il **credito chiesto a rimborso in anni precedenti** per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il D.P.R. 10.11.1997, n. 443 e la circolare 28.05.1998, n. 134/E). Il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

VERSAMENTI AUTO UE

Rigo VP10

- Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337/E/2007. Così, ad esempio, il soggetto passivo che, nel periodo di riferimento, ha effettuato la prima cessione interna di un autoveicolo, precedentemente oggetto di acquisto intra-UE, al quale corrisponde un'Iva di 1000 euro, è tenuto alla compilazione del rigo VP10 (riportando nel rigo l'ammontare di 1.000 euro.)
- Devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

CREDITI D'IMPOSTA

Rigo VP11

- Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

INTERESSI DOVUTI PER LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

Rigo VP12

- Indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare, relativamente alla liquidazione del trimestre.
- Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

ACCONTO DOVUTO

Rigo VP13

- Indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della L. 29.12.1990, n. 405.
- Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a € 103,29, il versamento non deve essere effettuato e, pertanto, nel rigo non va indicato alcun importo.

- La casella "metodo", introdotta nel modello di comunicazione valevole dal 2018, deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto Iva e, più in dettaglio, si dovranno indicare i seguenti numeri (a seconda dei casi):
  - "1" storico;
  - "2" previsionale;
  - "3" analitico - effettivo;
  - "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
- Nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione Iva di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27.12 (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto Iva) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.

IVA DA VERSARE

Rigo VP14

- In tale ultimo rigo sarà riportata l'Iva da versare (campo 1) ovvero a credito (campo 2).

Tavola n. 3 **Faq Agenzia Entrate**

Oggetto	Domanda	Risposta
Credito periodo precedente	Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?	Il rigo VP8 va compilato indicando **l'intero importo del credito del periodo precedente** (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello Iva TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.
Acquisti intracomunitari e similari	L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell'imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?	• Il cessionario o committente **non** deve ricomprendere nel **rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta** (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, cc. 5 e 6 D.P.R. 633/1972). • Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). • Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).
Autotrasportatori	Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate?	• Si. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all'ultimo periodo dell'art. 74, c. 4 D.P.R 633/1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. • Ad esempio, una fattura emessa a febbraio ma registrata ad aprile va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre (trimestre di registrazione).
Iva a esigibilità differita	L'imponibile delle fatture con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'Iva?	**L'imponibile** relativo alle operazioni attive con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di **effettuazione dell'operazione**, mentre la relativa **imposta** deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica **l'esigibilità** dell'imposta.
Presenza di più attività	In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l'altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all'ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre?	In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre deve essere compilato un **unico modulo** per i predetti periodi e l'eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva. A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso 1

• Liquidazione di marzo **a debito di 500**.
• Liquidazione del 1° trimestre **a credito di 300**.

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un **unico modulo** per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.

• Liquidazione di giugno a debito.
• Liquidazione del 2° trimestre a debito.

• Il contribuente compila **due moduli** distinti per i predetti periodi.
• Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.

Tavola n. 3 (segue)

<table>
<tr><th>Oggetto</th><th colspan="2">Domanda</th><th>Risposta</th></tr>
<tr><td>Presenza di più attività (segue)</td><td>Caso 2</td><td>• Liquidazione di marzo a debito di € 300.
• Liquidazione del 1° trimestre a credito di € 500.
Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di € 200.
• Liquidazione di giugno a debito.
• Liquidazione del 2° trimestre a debito.
• Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.
• Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato € 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile</td><td></td></tr>
<tr><td>Credito Iva anno precedente</td><td colspan="2">Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l’intero ammontare del credito Iva dell’anno precedente destinato all’utilizzo in compensazione/detrazione?</td><td>Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito Iva dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.</td></tr>
<tr><td>Credito residuo anno precedente</td><td colspan="2">Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell’anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell’anno precedente?</td><td>Una volta indicato il credito dell’anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l’eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell’anno precedente, per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.</td></tr>
<tr><td>Estromissione del credito</td><td colspan="2">Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità Iva (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l’intero ammontare del credito Iva risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?</td><td>Per estromettere dalla contabilità Iva, in tutto o in parte, il credito dell’anno precedente occorre esporre l’importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-”. A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:</td></tr>
<tr><td></td><td>Caso 1</td><td>• Credito dell’anno precedente pari a €10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo.
• La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a € 8.000.
Il contribuente intende estromettere l’intera quota residua del credito dell’anno precedente (€ 8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato € 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - € 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Caso 2</td><td>Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell’anno precedente, pari a € 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato € 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - € 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di € 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l’eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.</td><td></td></tr>
</table>

Tavola n. 3 (segue)

Oggetto	Domanda	Risposta
Versamento non effettuato	Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare, regolarizzando poi l'omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?	• Nel quadro VP **non vanno indicati i versamenti**, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. • L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all'Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la Ris. Ag. Entrate 21.11.2007, n. 337.
Split payment	In caso di fatture emesse in regime di split payment, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'Iva esigibile (rigo VP4)?	La modalità di compilazione descritta è corretta.
Mancanza di operazioni nel trimestre	Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?	• L'obbligo di invio della Comunicazione **non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP** (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). • L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del **riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente**. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. • Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. • Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.
Operazioni escluse da Iva	Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da Iva ex art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972?	Nel rigo VP2 **non vanno ricomprese le operazioni escluse da Iva** ex art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (ad esempio, l'editore deve indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell'Iva). Gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Tavola n. 3 (segue)

Oggetto	Domanda	Risposta
Rettifica della detrazione	In quale rigo del quadro VP va indicato il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34 D.P.R. 633/1972 a quello ordinario?	Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo **VP5 (Iva detratta)**.
Rettifica di precedente comunicazione	Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?	Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, **la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse**.
Iva a debito non versata	Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l'Iva a debito non versata in quanto non superiore a € 100?	• Si. L'Iva a debito di ammontare non superiore a € 100 va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. • In tal caso, ai sensi dell'art. 1, c. 4 D.P.R. 100/1998 (liquidazioni mensili) e dell'art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. n. 542/1999 (liquidazioni trimestrali), **il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo**.
Pubbliche amministrazioni	Le pubbliche amministrazioni, qualora titolari di partita Iva, devono riportare nel rigo VP4 anche l'Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello split payment?	• No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita Iva che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l'Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica Iva e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). • Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita Iva, non devono essere incluse nella Comunicazione e l'Iva "scissa" va versata con le modalità previste dalla risoluzione 2.02.2015 n. 15/E.

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

Esempio n. 1

Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva in presenza di acquisti con Iva indetraibile e riporto credito anno precedente

Dati

• Società con liquidazione Iva trimestrale. • Credito Iva 2025: € 3.000.

I° trimestre 2026		
Operazioni attive	**Operazioni attive (VP2)**	**Iva esigibile (VP4)**
Vendita merce	100.000,00	22.000,00
Cessione di autovettura con Iva detratta al 40% (€ 10.000 x 40%) = € 4.000 x 22% = € 880[1]	4.000,00	880,00
Totali	**104.000,00**	**22.880,00**
Operazioni passive	**Operazioni passive (VP3)**	**Iva detratta (VP5)**
Acquisto merce	50.000,00	11.000,00
Acquisto computer	1.500,00	330,00
Acquisto cellulare con Iva detraibile al 50% (€ 500 x 22% = 110 : 2 = 55)[2]	500,00	55,00
Totali	**52.000,00**	**11.385,00**

Note

[1] Il 60% dell'imponibile è fuori campo Iva art. 13, c. 5 D.P.R. 633/1972 e non deve essere inserito tra le operazioni attive del campo VP2.
[2] Nel rigo VP3 sono compresi gli acquisti con Iva indetraibile, mentre nel rigo VP5 è indicata solo l'Iva detratta.

Agenzia Entrate
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE: 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

DATI GENERALI

Anno di imposta: 2026

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA: 00123450789

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) | Ultimo mese | Liquidazione del gruppo

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale | Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

FIRMA

Mario Rossi

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato: 00456606054

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione: 2

Data dell'impegno (giorno mese anno): 18 04 2026

FIRMA DELL'INCARICATO: *Luigi Verdi*

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese | Trimestre (*) 1 | Subforniture | Eventi eccezionali | Operazioni straordinarie

		DEBITI	CREDITI
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	104.000 00	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		52.000 00
VP4	IVA esigibile	22.880 00	
VP5	IVA detratta		11.385 00
VP6	IVA dovuta	11.495 00	o a credito
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro		
VP8	Credito periodo precedente		
VP9	Credito anno precedente		3.000 00
VP10	Versamenti auto UE		
VP11	Crediti d'imposta		
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	84 95	
VP13	Acconto dovuto	Metodo	
VP14	IVA da versare	8.579 95	o a credito

Esempio n. 2

Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, in presenza di acquisti intracomunitari

Dati

• Società con liquidazione Iva mensile - liquidazione luglio (3° trimestre). • Credito Iva giugno € 5.000.

Operazioni attive	**Operazioni attive (VP2)**	**Iva esigibile (VP4)**
Vendite merce in Italia	200.000,00	44.000,00
Vendite merce in Ue (cessioni non imp. art. 41 D.L. 331/1993)	100.000,00	-
Cessione rottami (art. 74, c. 7/8, D.P.R. 633/1972 - inversione contabile)	20.000,00	-
Iva acquisti intra-Ue[1]	-	11.000,00
Totali	**320.000,00**	**55.000,00**
Operazioni passive	**Operazioni passive (VP3)**	**Iva detratta (VP5)**
Acquisti in Italia con Iva detraibile	150.000,00	33.000,00
Acquisti intra-Ue con integrazione Iva[2]	50.000,00	11.000,00
Acquisto autovettura aziendale con Iva detraibile al 40% (€ 25.000 x 22% x 40% = € 2.200)[3]	25.000,00	2.200,00
Schede carburanti con Iva detraibile al 40% (€ 500 x 22% x 40% = € 44)[2]	500,00	44,00
Totali	**225.500,00**	**46.244,00**

Note

(1) Il cessionario o committente **non** deve ricomprendere nel **rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta** (ad esempio, acquisti intracomunitari). In caso di acquisti Intra-Ue, l'imponibile dell'operazione deve essere riportato solo nel rigo VP3.

(2) Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile).

(3) Nel rigo VP3 sono compresi gli acquisti con Iva indetraibile, mentre nel rigo VP5 è indicata solo l'Iva detratta.

IVA
Agenzia Entrate
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

DATI GENERALI

Anno di imposta 2026

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) | Ultimo mese | Liquidazione del gruppo

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale | Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

FIRMA

Mario Rossi

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato 0 0 4 5 6 6 6 0 6 5 4

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione 2

Data dell'impegno (giorno mese anno) 31 10 2026 **FIRMA DELL'INCARICATO** *Luigi Verdi*

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese 07 | Trimestre (*) | Subforniture | Eventi eccezionali | Operazioni straordinarie

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 320.000 00

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) 225.500 00

DEBITI / CREDITI

VP4 IVA esigibile 55.000 00

VP5 IVA detratta 46.244 00

VP6 IVA dovuta 8.756 00 | o a credito

VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

VP8 Credito periodo precedente 5.000 00

VP9 Credito anno precedente

VP10 Versamenti auto UE

VP11 Crediti d'imposta

VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13 Acconto dovuto | Metodo

VP14 IVA da versare 3.756 00 | o a credito

Esempio n. 3

Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva in presenza di autofatture per acquisti extra Ue e acquisti da soggetti in regime dei minimi o forfetari

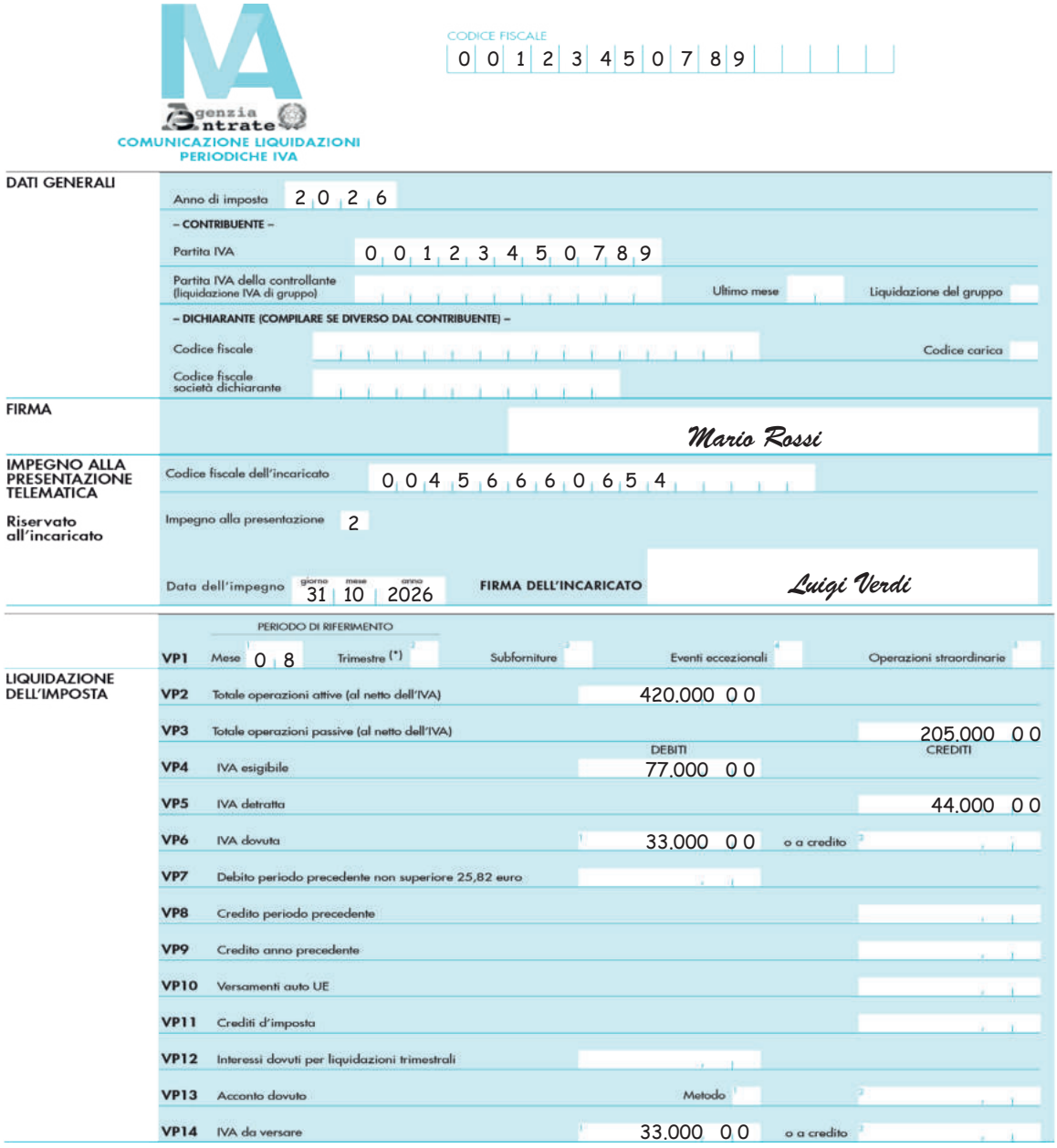
Dati

Società con liquidazione Iva mensile - liquidazione agosto (3° trimestre).

Operazioni attive	**Operazioni attive (VP2)**	**Iva esigibile (VP4)**
Vendita merce in Italia	300.000,00	66.000,00
Prestazioni di servizi rese verso Ue (art. 7-ter inversione contabile)	70.000,00	-
Cessione a esportatori abituali (art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972)	50.000,00	-
Iva autofattura per acquisti servizi Extra-Ue	-	11.000,00
Totali	**420.000,00**	**77.000,00**
Operazioni passive	**Operazioni passive (VP3)**	**Iva detratta (VP5)**
Acquisti in Italia	150.000,00	33.000,00
Autofattura per acquisti di servizi extra-Ue(1)	50.000,00	11.000,00
Fattura per acquisti da regime forfetario (fuori campo Iva - art. 1 c. 58 L. 190/2014)(2)	5.000,00	-
Fattura acquisto spese anticipate in nome e per conto [Art. 15, c. 1, n. 3) D.P.R. 633/1972] (€ 1.000)(3)	0,00	-
Totali	**205.000,00**	**44.000,00**

Note

(1) L'imponibile relativo all'autofattura per servizi ricevuti da soggetti extra-Ue deve essere riportato solo nel rigo VP3.
(2) Gli acquisti effettuati presso contribuenti minimi e forfetari sono riportati nel rigo VP3.
(3) L'importo fuori campo Iva art. 15 D.P.R. 633/1972 non deve essere riportato nel campo VP3.



IVA Agenzia Entrate
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

DATI GENERALI
Anno di imposta 2026
– CONTRIBUENTE –
Partita IVA 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9
Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)
Ultimo mese
Liquidazione del gruppo
– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –
Codice fiscale
Codice carica
Codice fiscale società dichiarante

FIRMA
Mario Rossi

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Codice fiscale dell'incaricato 0 0 4 5 6 6 6 0 6 5 4

Riservato all'incaricato
Impegno alla presentazione 2
Data dell'impegno giorno 31 mese 10 anno 2026
FIRMA DELL'INCARICATO Luigi Verdi

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
PERIODO DI RIFERIMENTO
VP1 Mese 0 8 Trimestre (*) Subforniture Eventi eccezionali Operazioni straordinarie
VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 420.000 00
VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) 205.000 00
DEBITI / CREDITI
VP4 IVA esigibile 77.000 00
VP5 IVA detratta 44.000 00
VP6 IVA dovuta 33.000 00 o a credito
VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro
VP8 Credito periodo precedente
VP9 Credito anno precedente
VP10 Versamenti auto UE
VP11 Crediti d'imposta
VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
VP13 Acconto dovuto Metodo
VP14 IVA da versare 33.000 00 o a credito

Esempio n. 4

Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva in presenza di operazioni con inversione contabile e split payment

Dati

Società con liquidazione Iva mensile - liquidazione settembre (3° trimestre).

Operazioni attive	**Operazioni attive (VP2)**	**Iva esigibile (VP4)**
Vendita merce in Italia	400.000,00	88.000,00
Fattura emessa per servizio di manutenzione di impianto elettrico (art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972 - inversione contabile)	5.000,00	-
Fattura emessa in split payment	1.000,00	-
Iva per integrazione fattura acquisto per pulizia immobile	-	440,00
Totali	**406.000,00**	**88.440,00**
Operazioni passive	**Operazioni passive (VP3)**	**Iva detratta (VP5)**
Acquisti in Italia	100.000,00	22.000,00
Integrazione fattura di acquisto per pulizia immobile[1]	2.000,00	440,00
Fattura ricevuta da assicurazione (esente art. 10, D.P.R. 633/1972)	500,00	-
Totali	**102.500,00**	**22.440,00**

Nota

[1] L'imponibile relativo alla fattura integrata per servizi di pulizia deve essere riportato solo nel rigo VP3.

IVA Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

DATI GENERALI

Anno di imposta 2026

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) — Ultimo mese — Liquidazione del gruppo

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale — Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

FIRMA

Mario Rossi

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato 0 0 4 5 6 6 0 6 5 4

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione 2

Data dell'impegno giorno 31 mese 10 anno 2026 — **FIRMA DELL'INCARICATO** *Luigi Verdi*

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

PERIODO DI RIFERIMENTO — Mese 0 9 — Trimestre (*) — Subforniture — Eventi eccezionali — Operazioni straordinarie

VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	406.000 00		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			102.500 00
		DEBITI		CREDITI
VP4	IVA esigibile	88.440 00		
VP5	IVA detratta			22.440 00
VP6	IVA dovuta	66.000 00	o a credito	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			
VP8	Credito periodo precedente			
VP9	Credito anno precedente			
VP10	Versamenti auto UE			
VP11	Crediti d'imposta			
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali			
VP13	Acconto dovuto	Metodo		
VP14	IVA da versare	66.000 00	o a credito	

Esempio n. 5

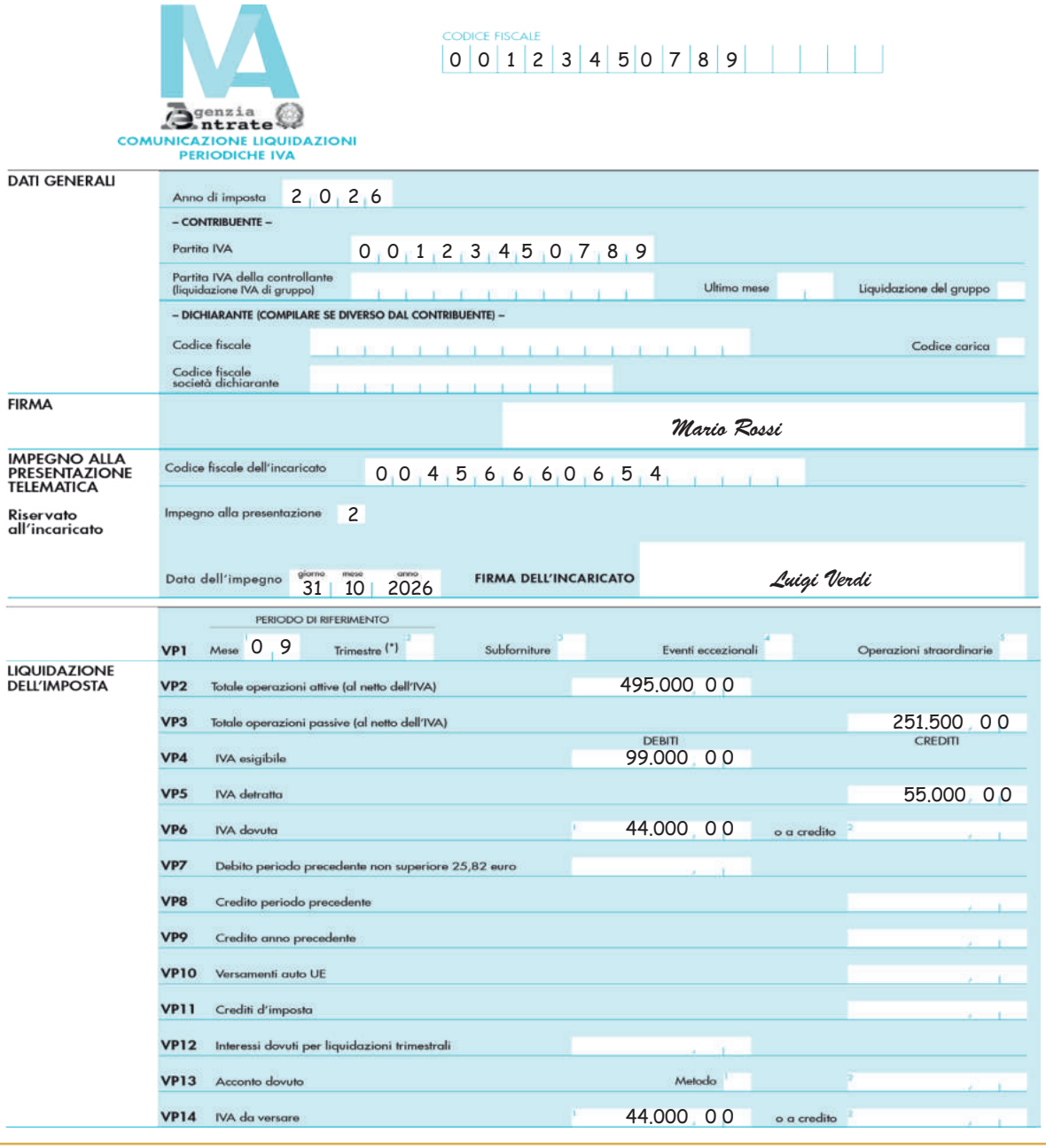
Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva in presenza di autofatture per acquisti extra-UE e operazioni esenti

Dati

Società con liquidazione Iva mensile - liquidazione settembre (3° trimestre).

Operazioni attive	**Operazioni attive (VP2)**	**Iva esigibile (VP4)**
Vendita merce in Italia	400.000,00	88.000,00
Prestazioni di servizi rese verso UE (art.7-ter inversione contabile)	80.000,00	-
Iva autofattura per acquisto servizi extra-UE	-	11.000,00
Cessione a esportatori abituali (art. 8, c. 1 lett. c) D.P.R. 633/1972)	15.000,00	-
Totali	**495.000,00**	**99.000,00**
Operazioni passive	**Operazioni passive (VP3)**	**Iva detratta (VP5)**
Acquisti in Italia	200.000,00	44.000,00
Autofattura per acquisti di servizi extra-UE[1]	50.000,00	11.000,00
Fattura ricevuta da assicurazione (esente art. 10, D.P.R. 633/1972)	1.500,00	-
Totali	**251.500,00**	**55.000,00**

Nota [1] L'imponibile relativo all'autofattura per servizi ricevuti da soggetti extra-UE deve essere riportato solo nel rigo VP3.



Agenzia Entrate
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE: 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9

DATI GENERALI
Anno di imposta: 2026
– CONTRIBUENTE –
Partita IVA: 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9
Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)
Ultimo mese
Liquidazione del gruppo
– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –
Codice fiscale
Codice carica
Codice fiscale società dichiarante

FIRMA: Mario Rossi

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Codice fiscale dell'incaricato: 0 0 4 5 6 6 6 0 6 5 4
Riservato all'incaricato
Impegno alla presentazione: 2
Data dell'impegno (giorno 31 mese 10 anno 2026)
FIRMA DELL'INCARICATO: Luigi Verdi

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

VP1	Mese: 09	Trimestre (*)	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		495.000 00		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				251.500 00
			DEBITI		CREDITI
VP4	IVA esigibile		99.000 00		
VP5	IVA detratta				55.000 00
VP6	IVA dovuta		44.000 00	o a credito	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Metodo		
VP14	IVA da versare		44.000 00	o a credito	

Esempio n. 6

Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva in presenza di operazioni in inversione contabile e credito periodo precedente

Dati

Società con liquidazione Iva mensile (settembre) - credito periodo precedente: € 10.000.

Operazioni attive	**Operazioni attive (VP2)**	**Iva esigibile (VP4)**
Vendita merce in Italia	500.000,00	110.000,00
Vendita merce in UE (cessioni non imponibili art. 41 D.L. 331/1993)	80.000,00	-
Operazioni esenti articolo 10	14.500,00	-
Fattura emessa in split payment	3.000,00	-
Iva per integrazione fattura servizi pulizia immobile	-	880,00
Totali	**597.500,00**	**110.880,00**
Operazioni passive	**Operazioni passive (VP3)**	**Iva detratta (VP5)**
Acquisti in Italia	300.000,00	66.000,00
Integrazione fattura servizi pulizia immobile	4.000,00	880,00
Fattura ricevuta da assicurazione (esente art. 10, D.P.R. 633/1972)	1.000,00	-
Totali	**305.000,00**	**66.880,00**

IVA Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE: 00113450419

DATI GENERALI

Anno di imposta: 2026

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA: 00113450419

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo):

Ultimo mese:

Liquidazione del gruppo:

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale:

Codice carica:

Codice fiscale società dichiarante:

FIRMA

Mario Rossi

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato: 00456606054

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione: 2

Data dell'impegno (giorno mese anno): 31 10 2026

FIRMA DELL'INCARICATO: Luigi Verdi

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

		PERIODO DI RIFERIMENTO				
VP1	Mese: 09	Trimestre (*):	Subforniture:	Eventi eccezionali:		Operazioni straordinarie:
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			597.500,00		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)					305.000,00
				DEBITI		CREDITI
VP4	IVA esigibile			110.880,00		
VP5	IVA detratta					66.880,00
VP6	IVA dovuta			44.000,00	o a credito:	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro					
VP8	Credito periodo precedente					10.000,00
VP9	Credito anno precedente					
VP10	Versamenti auto UE					
VP11	Crediti d'imposta					
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					
VP13	Acconto dovuto			Metodo:		
VP14	IVA da versare			34.000,00	o a credito:	

Esempio n. 7

Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva in presenza di credito d'imposta utilizzato a scomputo del versamento

Dati

Società con liquidazione Iva mensile - credito d'imposta: € 2.000.

Operazioni attive	**Operazioni attive (VP2)**	**Iva esigibile (VP4)**
Vendita merce in Italia	300.000,00	66.000,00
Vendita merce in UE (cessioni non imponibili art. 41 D.L. 331/1993)	80.000,00	-
Operazioni esenti articolo 10	10.500,00	-
Cessione a esportatori abituali (art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972)	13.000,00	-
Iva per integrazione fattura servizi pulizia immobile	-	660,00
Totali	**403.500,00**	**66.660,00**
Operazioni passive	**Operazioni passive (VP3)**	**Iva detratta (VP5)**
Acquisti in Italia	200.000,00	44.000,00
Integrazione fattura servizi pulizia immobile	3.000,00	660,00
Fattura ricevuta da assicurazione (esente art. 10, D.P.R. 633/1972)	1.000,00	-
Totali	**204.000,00**	**44.660,00**

IVA Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE: 0 0 1 1 3 4 5 0 4 1 9

DATI GENERALI

Anno di imposta: 2026

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA: 00113450419

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) | Ultimo mese | Liquidazione del gruppo

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale | Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

FIRMA

Mario Rossi

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato: 00456606054

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione: 2

Data dell'impegno (giorno 31 | mese 10 | anno 2026) — **FIRMA DELL'INCARICATO**: *Luigi Verdi*

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

PERIODO DI RIFERIMENTO: Mese 09 | Trimestre (*)

VP1	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie	
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	403.500,00		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		204.000,00	
		DEBITI	CREDITI	
VP4	IVA esigibile	66.660,00		
VP5	IVA detratta		44.660,00	
VP6	IVA dovuta	22.000,00	o a credito	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			
VP8	Credito periodo precedente			
VP9	Credito anno precedente			
VP10	Versamenti auto UE			
VP11	Crediti d'imposta		2.000,00	
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali			
VP13	Acconto dovuto	Metodo		
VP14	IVA da versare	20.000,00	o a credito	

Esempio n. 8

Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva in presenza di acquisto con Iva indetraibile e credito periodo precedente

Dati

Società con liquidazione Iva trimestrale (3° trimestre) - credito Iva periodo precedente: € 3.000.

Operazioni attive	**Operazioni attive (VP2)**	**Iva esigibile (VP4)**
Vendita merce in Italia	200.000,00	44.000,00
Vendita merce in UE (cessioni non imponibili art. 41 D.L. 331/1993)	40.000,00	-
Fattura emessa in split payment	2.000,00	-
Cessione a esportatori abituali (art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972)	15.000,00	-
Totali	**257.000,00**	**44.000,00**
Operazioni passive	**Operazioni passive (VP3)**	**Iva detratta (VP5)**
Acquisti in Italia	250.000,00	55.000,00
Acquisto cellulare con Iva detraibile 50% (500 x 22% = 110 : 2 = 55)	500,00	55,00
Acquisto pc	3.200,00	704,00
Fattura per acquisti da forfettario (fuori campo Iva)	5.000,00	-
Totali	**258.700,00**	**55.759,00**

IVA Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE 0 0 1 1 3 4 5 0 4 1 9

DATI GENERALI

Anno di imposta 2026

– CONTRIBUENTE –

Partita IVA 00113450419

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) | Ultimo mese | Liquidazione del gruppo

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale | Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

FIRMA

Mario Rossi

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato 00456606054

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione 2

Data dell'impegno (giorno 27 mese 09 anno 2026) **FIRMA DELL'INCARICATO** Luigi Verdi

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese | Trimestre (*) 3 | Subforniture | Eventi eccezionali | Operazioni straordinarie

		DEBITI	o a credito	CREDITI
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	257.000,00		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			258.700,00
VP4	IVA esigibile	44.000,00		
VP5	IVA detratta			55.759,00
VP6	IVA dovuta		o a credito	11.759,00
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			
VP8	Credito periodo precedente			3.000,00
VP9	Credito anno precedente			
VP10	Versamenti auto UE			
VP11	Crediti d'imposta			
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali			
VP13	Acconto dovuto	Metodo		
VP14	IVA da versare		o a credito	14.759,00